

ALLEGATO A

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs.n.117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IPAZIA".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla A.P.S.) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IPAZIA Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", di seguito per brevità in sigla denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IPAZIA E.T.S."

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Marsala (TP), Contrada Ciappola nr.35/A, Cap 91025 e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

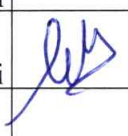
La variazione della sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Un eventuale trasferimento di sede può avvenire solo su delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai



	principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché	
	fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione	
	delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 4) FINALITÀ	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari	
	o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs.n.117/2017,	
	realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica,	
	economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Centro accomuna quanti ispirano la loro azione quotidiana agli ideali Etici del	
	servizio disinteressato agli altri, di solidarietà umana e di condivisione, quanti	
	vogliono pensare insieme a sviluppare una cultura sociale che abbia concretamente al	
	centro della propria azione l'uomo, con le sue attese, le sue speranze, le sue	
	aspirazioni, che affermi il primato della persona, della dignità di ogni essere umano,	
	la difesa della vita, la solidarietà, l'etica della responsabilità e della legalità, il	
	rispetto, la difesa, la tutela e la valorizzazione del pianeta, l'affermazione di uno	
	sviluppo dell'umanità che sia sostenibile, l'affermazione della conoscenza e del	

sapere come base di un progresso armonico e civile.

Il Centro Studi che non ha scopi di lucro ed è dedicato ad IPAZIA Alessandrina, si propone e ha per oggetto:

- lo studio, l'approfondimento, la ricerca, la memoria di Ipazia di Alessandria, personalità di straordinario rilievo scientifico ed umano, considerata la prima scienziata donna, simbolo della libertà di pensiero in contrasto ai fanatismi

religiosi, alle intolleranze verso la diversità, alla misoginia: Ipazia esempio di amore per la verità, per la conoscenza e per la trasmissione della conoscenza attraverso l'istruzione e l'educazione dei giovani;

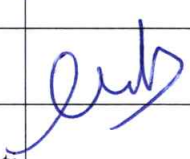
- attività di ricerca tesa a superare l'etno-competenza sociale diffusa, tipica di un approccio cognitivo di senso comune, per fornire un contributo alla collettività e alle Istituzioni nella direzione di un approccio cognitivo di tipo scientifico;

- costituire un osservatorio in ambito sociale, sanitario, politico e culturale che attraverso l'attività rigorosa di studio e ricerca, informazione, formazione e divulgazione contribuisca al dibattito scientifico, sociale, sanitario, economico e politico-amministrativo ponendosi come punto di raccolta per l'elaborazione di proposte specifiche da sottoporre nelle sedi istituzionali più opportune;

- attivare ricerca in campo medico, clinico-sanitario, socio-sanitario, di statistica medica; promuovere attività tese alla tutela della salute alla prevenzione nel campo medico e all'affermazione dei corretti stili di vita;

- contribuire a migliorare l'informazione sanitaria anche attraverso la fornitura di dati su base empirica utili alle politiche sanitarie;

- promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione dei cittadini alle questioni legate in primo luogo alla vita politica,



	locale, nazionale ed internazionale;	
	- operare alla luce dei valori della solidarietà, della sussidiarietà, del pluralismo, della partecipazione, della parità di genere;	
	- approfondire la ricerca sui valori di uguaglianza tra cittadini, di collaborazione internazionale e di ripudio della guerra, di libertà politica e religiosa, di integrazione fra i popoli, di parità di genere, di eliminazione di ogni discriminazione, di democrazia economica presenti con tanto rilievo nella nostra Carta Costituzionale;	
	- promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, cooperando con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio, per realizzare scopi in ambiti, volta per volta determinabili, in linea con i valori di cui sopra;	
	- contribuire all'esercizio della democrazia, dal basso, alla centralità della persona umana, alla salvaguardia sociale, economica e culturale del territorio alla luce della Carta Costituzionale;	
	- promuovere l'approfondimento di temi medici, sociali, culturali, politici ed economici, mediante corsi, conferenze, convegni, dibattiti, gruppi di studio, seminari, cineforum, viaggi, scambi culturali ed ogni altra iniziativa confacente compreso l'allestimento di una biblioteca che affianchi le iniziative sopra elencate.	
	Il Centro studi si propone altresì di:	
	- organizzare corsi di alta formazione o di formazione professionali, di aggiornamento e di approfondimento nel settore medico, socio-sanitario e socio-economico, corsi di avviamento al lavoro e per il perfezionamento degli occupati;	
	- occuparsi dei problemi legati alla integrazione tra i popoli ed in modo particolare con i paesi del Mediterraneo e del Nord Africa, alle migrazioni, alla promozione	

dell'italianità all'estero e della valorizzazione delle risorse culturali, artistiche ed ambientali; delle politiche giovanili e del volontariato, della tutela dei diritti dei cittadini in generale;

- stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni ed altro tipo di riproduzione visiva o sonora;

- promuovere, ideare e realizzare attività editoriali, nel rispetto della Legge 416/81;

- organizzare e offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri Enti o Associazioni.

- promuovere attività di ricerca e formazione;

- promuovere e sostenere iniziative rivolte alla valorizzazione dell'attività di volontariato e al collegamento delle diverse realtà associative presenti sul territorio.

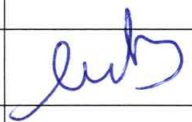
In generale il Centro Studi potrà compiere ogni attività e qualsiasi operazione, compresa la partecipazione in altri enti aventi scopi analoghi o affini ai propri, che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Ove per lo svolgimento di una o più delle attività previste nell'oggetto fosse necessario avvalersi di personale allo scopo abilitato o iscritto in appositi albi professionali, le relative attività saranno svolte, secondo legge, da professionisti abilitati iscritti nei relativi albi.

L'"ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IPAZIA A.P.S. E.T.S." in particolare persegue tali attività di interesse generale anche mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'art.5 del D.Lgs.n.117/2017;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'art.5 del D.Lgs.n.117/2017 necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto; - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (come, ad esempio, nutrizione, oncologia, metabolismo, obesità e quanto possa essere in avvenire in rapporto alla evoluzione biomedica); - collaborazione con Enti e Istituzioni scientifiche e/o culturali, con Istituzioni universitarie, Centri clinici pubblici e privati, nonché con Associazioni e Fondazioni aventi scopi simili. Tali collaborazioni potranno essere temporaneamente estese a Istituzioni dell'Unione Europea e straniere; - raduni regionali, nazionali e internazionali; - visite istituzionali; - fornire ai soci e partecipanti la formazione e le opportunità legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e all' intelligenza artificiale. L' "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IPAZIA A.P.S. E.T.S." intende promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione di altre Associazioni o esperti, attività educative e formative in qualunque forma, quali percorsi formativi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, corsi di formazione universitaria e post-universitaria.	
		

L'Associazione si propone tra gli obiettivi quello di sviluppare i livelli di prevenzione, formazione e ricerca volti alla sensibilizzazione dei giovani e delle comunità per una cultura contro l'abuso, la pedofilia e la pedopornografia.

L'Associazione può inoltre avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, l'attività è secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione. L'Associazione deve presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e deve produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

L'Associazione può collaborare con Associazioni analoghe, con Enti Pubblici, con soggetti privati per la realizzazione degli scopi sociali.

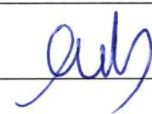
Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati.

L'Associazione può fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso.

L'Associazione può aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi statutari.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può:

- stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.



	L'Associazione esercita le proprie attività di interesse generale con riferimento a	
	quanto previsto dall'art. 5, co. 1, del D.Lgs.n.117/2017 e può svolgere tutte le attività	
	previste dal summenzionato articolo e successive modifiche e integrazioni.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017	
	potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie	
	e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti	
	stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio di	
	Amministrazione è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di	
	cui al comma precedente.	
	L'Associazione può stipulare accordi di partenariato con l'Ente pubblico e	
	nell'ambito delle attività di interesse generali indicate nell'art.5, può perseguire le	
	finalità istituzionali utilizzando anche gli strumenti di co-progettazione, co-	
	programmazione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche, anche	
	attraverso il modello organizzativo dell'Amministrazione Condivisa.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore,	
	anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	SOCI-VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO	
	ART. 5) VOLONTARI	
	L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,	
	libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia



	superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione	
	sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti	
	dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;	
	b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.	
	La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.	
	Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.	
	ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI	
	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità	
	associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.	
	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno	
	solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono	
	pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di	
	ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.	
	Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, possono	
	intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni	
	dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	
	dell'Associazione.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.	
	ART. 9) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO	
	Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione	
	domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e	
	indicazioni:	

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si dovrà pronunciare in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa, se deliberata e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio di Amministrazione, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso	
	ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti	
	all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.	
	ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere	
	dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di	
	Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare	
	adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.	
	La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di	
	mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio	
	dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti	
	gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.	
	L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi	
	dell'art. 9 del presente Statuto.	
	I soci sono espulsi per i seguenti motivi:	
	a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti	
	Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione	
	ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità	
	dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.	
	Le espulsioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi	
	membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea	

dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione denominato Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;

L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs.n.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci, il Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti.

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

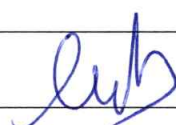
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

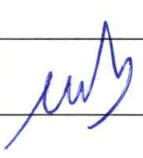
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs.n.117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi dell'Associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;



	approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	e) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;	
	f) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro	
	argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	g) all'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	• deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione,	
	la fusione o scissione dell'Associazione;	
	• deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima dalla data fissata per la	
	riunione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma	
	scritta con qualunque mezzo (consegna <i>brevi manu</i> , lettera, e-mail, fax) purché vi	
	possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti	
	all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e	
	il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.	
	ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI	
	L'Assemblea Ordinaria dal Presidente del Consiglio di amministrazione, almeno una	
	volta l'anno, per l'approvazione del bilancio	
	consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per comprovati motivi il	
	bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo	
	ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio di	
	Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da	

almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal

Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due

associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente

la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da

tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i

3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più

uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione,

delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione

	e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29	
	del presente Statuto.	
	ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne	
	faccia richiesta almeno un 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche	
	sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.	
	Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui	
	all'articolo 2538, secondo comma del Codice civile.	
	ART. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri con un	
	minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.	
	I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del	
	Consiglio di Amministrazione, viene nominato il primo dei non eletti.	
	Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative	
	cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio di	
	Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il	
	Segretario e il Tesoriere.	
	ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la	
	maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal	
	Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.	
	Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le	
	deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da	
	soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i	

tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) Consiglio di Amministrazione: COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà



	opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di	
	urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.	
	ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza	
	dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio di	
	Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica	
	dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue	
	mansioni spettano al Vicepresidente.	
	Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate	
	dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente	
	riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in	
	casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di	
	straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il	
	Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.	
	Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura	
	l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo	
	dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove	
	la riforma ove se ne presenti la necessità.	
	ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE	
	Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri	
	sociali (verbali assemblee, Consiglio di Amministrazione, registro degli associati) e	
	cura la corrispondenza dell'Associazione.	
	Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa	

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente istituito, dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs.n.117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



- solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs.n.117/2017.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.



SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi,

	tenuto a cura dello stesso organo.	
	Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione	
	sulle questioni riguardanti l'Associazione.	
	I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da	
	presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere	
	formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.	
	ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE	
	Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo	
	gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio	
	di Amministrazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale,	
	con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le	
	modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi	
	ed entrate siano inferiori ai limiti stabiliti dalla legge, il bilancio può essere redatto	
	nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una	
	sinetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario	
	delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.	
	Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.	
	ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI	
	Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni	
	attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi	

dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

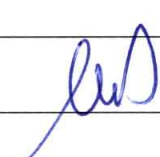
ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI E.T.S.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, co. 1, del citato D.Lgs.n.117/2017.



DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

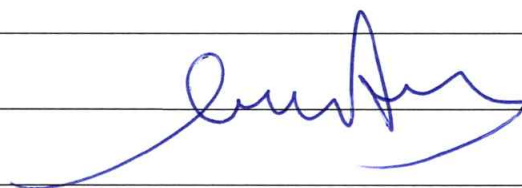
L'Associazione in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, può acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto disciplinato dall'art.22 del D.Lgs.n.117/2017.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che,

approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione potrà integrare la denominazione con "Ente del Terzo Settore" o, in
breve, "E.T.S." a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro.

Considerato che le modifiche statutarie sono state rese necessarie per l'adeguamento
alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs.n.117/2017), l'Associazione
provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e dall'imposta di bollo
così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs.n.117/2017 per la
registrazione del presente statuto.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.